

BGE BGE 103 IB 365 vom 17. Juni 1977

Bundesgericht (BGE), 1977-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_103_IB_365

FR: BGE BGE 103 IB 365 du 17 juin 1977

IT: BGE BGE 103 IB 365 del 17 giugno 1977

Regeste

Regeste Verwaltungsverfahren des Bundes; Revision erstinstanzlicher, nach VwVG ergangener Verfügungen. Die Revision einer erstinstanzlichen, nach VwVG ergangenen Verfügung, die infolge Rückzugs der gegen sie erhobenen Beschwerde rechtskräftig geworden ist, ist nur aus den in Art. 66/67 VwVG angeführten Gründen zulässig.

Regeste Procédure administrative fédérale; révision de décisions de première instance prises en application de la PA. La révision d'une décision de première instance prise en application des dispositions de la PA et ayant acquis force de chose jugée par suite du retrait du recours formé contre elle, n'est admissible que pour les motifs énoncés aux art. 66/67 PA.

Regesto Procedura amministrativa federale; revisione di decisioni di prima istanza pronunciate secondo la PA. La revisione di una decisione di prima istanza pronunciata secondo la PA e che ha acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

Erwägungen

E. 3

La PA disciplina soltanto la revisione di decisioni ricorsuali (art. 66/68 PA); il riesame delle decisioni di prima istanza è regolato, in linea di principio e con la riserva contenuta nell'art. 58 PA, dal diritto amministrativo generale non scritto (v. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 1965, Foglio federale 1965 II 927). Il senso dell'art. 66 PA è quello di limitare le possibilità di revisione nell'interesse della certezza del diritto. Vi si presume che l'autorità ricorsuale abbia, prima di emanare la propria decisione, acclarato il caso sottoposto tanto in fatto che in diritto, tenendo conto delle conclusioni del ricorrente, di guisa che, BGE 103 Ib 365 S. 366 ove questi rinunci ad impugnare tale decisione dinnanzi all'autorità di ricorso superiore, possa ritenersi con alta probabilità che trattasi di una decisione conforme al diritto federale. Chi ritira un gravame rinuncia a far esaminare il suo caso dall'autorità di ricorso; agendo in questo modo, egli lascia supporre che non s'attende dall'autorità di ricorso una decisione diversa da quella impugnata. In tali casi la decisione impugnata acquista forza di cosa giudicata per effetto del ritiro del ricorso, come se si trattasse di una decisione pronunciata in seguito a ricorso. Ne discende che la revisione di una decisione di prima istanza che abbia acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.